

## INFORMAZIONI DEHOR STABILI - TEMPORANEI

### 1. PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- 1.1. Regolamento per la disciplina del Canone unico patrimoniale di esposizione pubblicitaria e di occupazione del suolo pubblico e del canone mercatale approvato con Deliberazione di C.C. n. 61 del 18/03/2021 e successive modifiche;
- 1.2. Regolamento per la disciplina dell'installazione per spazi di ristoro all'aperto annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione (dehor) approvato con Deliberazione di C.C. n. 246 del 21/11/2011;
- 1.3. Deliberazione di G.C. n. 22 del 08/02/2022 con oggetto "Approvazione delle tariffe del canone unico patrimoniale per l'anno 2022";
- 1.4. Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.) – Norme tecniche attuative, in particolare Tomo II - Regolamento Di Igiene e Tomo III Disciplina Urbanistica ed Edilizia;
- 1.5. Regolamento comunale per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande approvato con Deliberazione di C.C. n. 89 del 28/04/2011 e successive modifiche;
- 1.6. Regolamento comunale delle attività rumorose e delle relative deroghe approvato con Deliberazione di C.C. n. 8 del 19/01/2011 e successive modifiche;
- 1.7. Regolamento di Polizia Urbana approvato con Deliberazione di C.C. n. 219 del 23/11/2011 e successive modifiche;
- 1.8. Codice della Strada (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche);
- 1.9. Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche);

### 2. NORMATIVA POST PERIODO EMERGENZIALE PANDEMIA DA COVID-19

- 2.1. Decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 - Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

**Art. 40 Ulteriori disposizioni di sostegno alle imprese.**

*1. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 -ter, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è prorogata al **31 dicembre 2023**, salvo disdetta dell'interessato.*

- 2.2. Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, coordinato con la legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.».

**Art. 9 -ter Individuazione dei soggetti esenti dal versamento dell'IMU e disposizioni per il sostegno delle imprese di pubblico esercizio**

*5. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, a far data dal 1° gennaio 2021 e comunque non oltre il **31 marzo 2021**, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e -bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.*

### 3. REGOLAMENTAZIONE GENERALE PER LA COLLOCAZIONE DEI DEHOR (Art. 2 del Reg. di cui al punto 1.2)

Ogni nuova installazione di dehor nell'area identificata come **Ambito "A" - centro storico o in presenza di edifici o aree tutelate ai sensi del D. Lgs. 42/2004** dovrà essere **oggetto di specifica autorizzazione da parte degli organi di tutela competenti**, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. summenzionato, previa valutazione dell'Amministrazione Comunale e degli Uffici Competenti, di conformità al Regolamento di cui al punto 3.2 del presente modulo. **L'autorizzazione rilasciata da organi ministeriali di tutela conserverà validità sino alla vigenza del suddetto Regolamento e non dovrà essere richiesta nuovamente ogni anno se non in caso di modifiche della struttura del dehor.**

**Sono esonerati dalla richiesta di autorizzazione ai sensi del D. Lgs. 42/2004 i dehor conformi al suddetto Regolamento e di carattere temporaneo, costituiti solamente da sedie, tavoli e accessori che sono posizionati solamente durante l'attività dell'esercizio commerciale e riposti al suo interno nelle ore in cui tale esercizio è chiuso.**

Non rientrano nel piano i dehor compresi negli ambiti "C" - Aree di particolare tutela.

Qualora le caratteristiche estetiche e tipologiche del dehor in progetto non siano conformi al Regolamento così come definite nella parte seconda, in ragione di una particolare qualità e attenzione a caratteristiche del contesto esistente, è comunque autorizzabile previa acquisizione del relativo assenso da parte degli organi di tutela competenti.

### 4. TITOLO AUTORIZZATIVO EDILIZIO (Art. 7.BIS del Regolamento 1.2)

Il progetto di dehor verrà trasmesso alla Soprintendenza di Bologna per il rilascio della specifica autorizzazione, secondo quanto stabilito dall'art. 2 del presente Regolamento, fatte salve le autorizzazioni ad atti di assenso previsti da normative di settore aventi incidenza sull'attività edilizia (vincolo sismico, paesaggistico, storico, culturale, VVFF, ecc.).

Concluso favorevolmente l'iter istruttorio verrà rilasciato l'atto unico conclusivo del procedimento.

Terminati i lavori di installazione del dehor, sarà necessario presentare al Suap la comunicazione di fine lavori e la dichiarazione di collaudo e conformità degli impianti a firma di tecnico abilitato.

### 5. PERIODO DI OCCUPAZIONE

**5.1. Temporaneo** - Dehor con concessione per un periodo continuativo non superiore ai 10 mesi al fine di garantire la percezione visiva libera delle aree di interesse culturale per almeno 60 giorni continuativi. Allo scadere della concessione temporanea dovranno essere garantiti almeno 60 giorni continuativi di sospensione indipendentemente dalla durata della concessione stessa fatto salvo eventuali proroghe alla concessione per un periodo complessivo cumulativo non superiore ai 10 mesi. La proroga va richiesta prima della scadenza concessione temporanea altrimenti dovranno essere garantiti i giorni di sospensione di cui sopra.

**N.B.** Si consideri quanto indicato dall'Art. 52 comma 1 lettera s) Regolamento di cui al punto 1.2 – *“Sono esenti dal pagamento del Canone unico patrimoniale le occupazioni realizzate entro il perimetro del centro storico, come definito ai sensi della L. R. 41/97, da pubblici esercizi, di **durata inferiore ai 180 giorni** per anno solare e per la parte di estensione **fino a 30 metri quadrati**. Le occupazioni che superano i limiti sopraindicati pagano per la parte eccedente”*

**5.2. Stabile** - Dehor con concessione pluriennale senza soluzione di continuità temporale. Gli spazi saranno concessi per un massimo di 6 anni e la concessione non è soggetta a rinnovo tacito.

### 6. INDICAZIONI GENERALI

**6.1. Il competente ufficio può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato; la modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal Comune,**

**danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto ma non danno diritto ad interessi o altri indennizzi (Art. 43 commi 1 e 2 del Regolamento comunale vigente);**

- 6.2. Norme igienico-sanitarie:** dovranno essere rispettate tutte le norme igienico-sanitarie e di sicurezza delle strutture; in particolare, il Concessionario, dovrà essere in regola con tutti gli adempimenti igienico-sanitari anche per l'area esterna occupata concessa;
- 6.3. Pavimentazione e pareti:** dovranno essere attuate tutte le precauzioni necessarie per evitare qualsiasi tipo di danno alla pavimentazione e/o alle pareti, provvedendo alla protezione delle stesse prima del montaggio delle strutture. In particolare, è vietato l'utilizzo di vernici, adesivi, scotch e simili, chiodi, ancoraggi che possano danneggiare l'area concessa;
- 6.4. Segnalazione occupazione e spigoli:** l'occupazione dovrà essere opportunamente segnalata secondo le disposizioni del Codice della Strada: in particolare, gli spigoli presenti dovranno essere segnalati mediante bande riflettenti di colore rosso/bianco o giallo/nero che indichino l'ostacolo, al fine di garantire la sicurezza della circolazione ed in particolare dei pedoni;
- 6.5. Impianti di illuminazione:** l'illuminazione deve essere concentrata all'interno del dehor e non deve creare interferenze e abbagliamento all'esterno, non deve prevalere sull'illuminazione pubblica, non deve contrastare con le segnalazioni semaforiche e non deve arrecare danno ai conducenti dei veicoli. L'eventuale impianto elettrico deve essere realizzato in conformità con le vigenti norme CE, con il D.lgs. n. 547/55 e con l'art. 9 della Legge n. 46/90. Eventuali faretto a parete dovranno essere realizzati con apparecchi di tipo stagno, di uguale foggia rispetto alle luci esistenti sulla facciata dell'immobile;
- 6.6. Regole struttura copertura:** dovranno sempre essere seguite tutte le regole della ditta costruttrice della struttura di copertura;
- 6.7. Rispetto quiete pubblica:** non dovrà essere arrecato disturbo alla quiete pubblica, pena la revoca della presente autorizzazione;
- 6.8. Responsabilità:** la concessione si intende in ogni caso accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo, da parte del Concessionario, di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possano derivare per effetto dell'occupazione. Il Concessionario solleva l'Amministrazione comunale e la società Area Blu S.p.a. da ogni responsabilità qualora, per qualsiasi causa, siano procurati danni a cose o persone;
- 6.9. Diritti di terzi:** dovranno essere sempre salvaguardati;

## **7. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO (Art. 39 del Reg. di cui al punto 1.1)**

Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nel presente atto; in particolare ha l'obbligo di:

- 7.1.** Munirsi dell'atto di concessione prima dell'inizio dell'occupazione;
- 7.2.** Eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
- 7.3.** Esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione; per la mancata presentazione del titolo, il responsabile è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma;
- 7.4.** Divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
- 7.5.** Versamento del canone alle scadenze previste.

La Concessione è, in ogni caso, accordato senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati.

## **8. DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE** (Art. 42 del Reg. di cui al punto 1.1)

**8.1.** È causa di decadenza della concessione:

- 8.1.1.** Il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti (dove previsto);
- 8.1.2.** L'uso improprio o diverso da quello previsto nel presente atto, del suolo o dello spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
- 8.1.3.** La violazione alla norma relativa al divieto di subconcessione.

## **9. MODIFICA, SOSPENSIONE O REVOCA DELLA CONCESSIONE** (Art. 43 del Reg. di cui al punto 1.1)

**9.1.** Il competente ufficio può in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute o di tutela della sicurezza stradale, modificare, sospendere o revocare con atto motivato il presente provvedimento, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

## **10. RINNOVO E PROROGA DELLA CONCESSIONE** (Art. 44 del Reg. di cui al punto 1.1)

**10.1.** La Concessione è rinnovabile alla scadenza: occorrerà inoltrare domanda di rinnovo almeno venti giorni prima della scadenza della concessione, indicando la durata del rinnovo.

## **11. VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI** (Art. 53 del Reg. di cui al punto 1.1)

**11.1.** Il Canone unico patrimoniale:

- 11.1.1.** È Dovuto dal titolare della concessione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
- 11.1.2.** Per le occupazioni stabili, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse, va corrisposto annualmente;
- 11.1.3.** È commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
- 11.1.4.** Può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni
- 11.1.5.** Deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in un massimo di quattro rate nell'anno o, comunque entro la fine dell'occupazione, qualora l'importo del canone sia superiore ad € 500,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.